

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

*Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea*

2000/130/GAI:

- ★ **Posizione comune del Consiglio, del 31 gennaio 2000, sulla proposta di protocollo contro il traffico e la fabbricazione illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale** ..... 1

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 316/2000 della Commissione dell'11 febbraio 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 3

Regolamento (CE) n. 317/2000 della Commissione, dell'11 febbraio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere ..... 5

Regolamento (CE) n. 318/2000 della Commissione, dell'11 febbraio 2000, che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la terza gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999 ..... 6

Regolamento (CE) n. 319/2000 della Commissione, dell'11 febbraio 2000, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la terza gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999 ..... 7

Regolamento (CE) n. 320/2000 della Commissione, dell'11 febbraio 2000, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 219ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 .... 8



Regolamento (CE) n. 321/2000 della Commissione, dell'11 febbraio 2000, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la quarantasettesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 .....	9
Regolamento (CE) n. 322/2000 della Commissione, dell'11 febbraio 2000, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri .....	11
<b>* Regolamento (CE) n. 323/2000 della Commissione, dell'11 febbraio 2000, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata .....</b>	<b>12</b>
Regolamento (CE) n. 324/2000 della Commissione, dell'11 febbraio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2176/1999 .....	14
Regolamento (CE) n. 325/2000 della Commissione, dell'11 febbraio 2000, che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2177/1999 .....	15
Regolamento (CE) n. 326/2000 della Commissione, dell'11 febbraio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2178/1999 .....	16
Regolamento (CE) n. 327/2000 della Commissione, dell'11 febbraio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2179/1999 .....	17
Regolamento (CE) n. 328/2000 della Commissione, dell'11 febbraio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2180/1999 .....	18
<b>* Regolamento (CE) n. 329/2000 della Commissione, dell'11 febbraio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali .....</b>	<b>19</b>
Regolamento (CE) n. 330/2000 della Commissione, dell'11 febbraio 2000, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli .....	21

---

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Commissione**

2000/131/CE:

- \* Decisione della Commissione, del 26 ottobre 1999, in merito agli aiuti di Stato concessi dalla Spagna a favore dei cantieri navali pubblici <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(1999) 3864] .....**
- 22

2000/132/CE:

- \* Decisione della Commissione, del 25 novembre 1999, relativa alla misura alla quale la Germania intende dare esecuzione in favore della promozione di prodotti agricoli nel Land Mecklenburg-Vorpommern [notificata con il numero C(1999) 4227] .....**
- 31

**Rettifiche**

- \* Rettifica del regolamento (CE) n. 238/2000 della Commissione, del 28 gennaio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (GU L 24 del 29.1.2000) ..... 35
- \* Rettifica della direttiva 1999/38/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola agli agenti mutageni (GU L 138 dell'1.6.1999) ..... 35

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

**POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO**

**del 31 gennaio 2000**

**sulla proposta di protocollo contro il traffico e la fabbricazione illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale**

(2000/130/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 34, paragrafo 2, lettera a),

vista l'iniziativa della Repubblica portoghese,

considerando quanto segue:

- (1) È riconosciuta l'importanza della cooperazione internazionale in materia penale ai fini della prevenzione e della lotta contro tutte le forme gravi di criminalità, incluso il traffico illecito di armi, come previsto all'articolo 29 del trattato.
- (2) Sono già stati adottati provvedimenti per l'elaborazione e il negoziato di un protocollo contro il traffico e la fabbricazione illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.
- (3) L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha stabilito che le siano sottoposti i testi definitivi del progetto di convenzione e dei relativi protocolli affinché siano prontamente adottati in vista di una conferenza ad alto livello convocata per la firma, che si terrà a Palermo.
- (4) Vari strumenti internazionali adottati nell'ambito dell'Unione e di altri consessi prevedono già l'adozione di disposizioni volte a combattere il traffico e la fabbricazione illeciti di strumenti di distruzione.
- (5) Il 17 dicembre 1998 è stata adottata un'azione comune sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere<sup>(1)</sup>.
- (6) È auspicabile contribuire il più possibile alla negoziazione del protocollo proposto ed evitare l'incompatibilità fra quest'ultimo e gli strumenti istituiti nell'Unione.

(7) Nelle sue conclusioni del 5 ottobre 1998 il Consiglio ha invitato la presidenza a proporre una o più posizioni comuni, in base al trattato sull'Unione europea, in relazione al progetto di convenzione delle Nazioni Unite e ai relativi protocolli.

(8) Si tiene conto della posizione comune adottata dal Consiglio il 29 marzo 1999 sulla proposta convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata<sup>(2)</sup>.

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

*Articolo 1*

Nel corso dei negoziati relativi al progetto di protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, gli Stati membri dell'Unione europea sostengono la definizione di «arma da fuoco» che si basa sul concetto di arma letale a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere facilmente trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un esplosivo, ma che esclude le armi da fuoco antiche o le relative repliche. In tale contesto, la definizione di «arma da fuoco antica» deve essere stabilita dalla legislazione nazionale ma non deve contemplare le armi da fuoco fabbricate successivamente al 1870.

*Articolo 2*

Ai fini del progetto di protocollo, le armi esplosive, quali bombe, granate, razzi o missili, non sono considerate armi da fuoco. Tuttavia, il testo deve prevedere disposizioni volte a considerare come reato la fabbricazione e il traffico illeciti di tali tipi di armi.

<sup>(1)</sup> GU L 9 del 15.1.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 87 del 31.3.1999, pag. 1.

*Articolo 3*

1. Gli Stati membri convengono che l'ulteriore valutazione delle questioni inerenti alla fabbricazione e al traffico illeciti di esplosivi da parte della criminalità e al loro uso a fini criminali è rimandata fino all'esito dello studio svolto dal gruppo ad hoc di esperti, previsto dalla risoluzione E/1999/30 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e all'eventuale elaborazione di uno strumento internazionale relativo alla fabbricazione e al traffico illeciti di esplosivi da parte del comitato ad hoc delle Nazioni Unite per l'elaborazione di una convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale.

2. Gli Stati membri sostengono l'operato del gruppo ad hoc di esperti delle Nazioni Unite e si adoperano affinché i suoi lavori siano portati a termine con la massima celerità.

*Articolo 4*

Il Consiglio si adopera, se del caso, a definire ulteriori posizioni comuni in relazione al progetto di protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. PINA MOURA

---

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 316/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 febbraio 2000**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 febbraio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	48,6
	212	104,9
	624	212,2
	999	121,9
0707 00 05	052	116,8
	628	159,4
	999	138,1
0709 10 00	220	217,7
	999	217,7
0709 90 70	052	125,9
	204	60,6
	628	144,3
	999	110,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	38,3
	204	43,7
	212	36,5
	624	61,2
	999	44,9
0805 20 10	052	53,6
	204	64,6
	999	59,1
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	63,0
	204	66,7
	464	143,4
	600	77,7
	624	68,3
	999	83,8
0805 30 10	052	40,0
	600	57,9
	999	49,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	49,2
	400	91,3
	404	82,2
	720	76,2
	728	76,8
	999	75,1
	0808 20 50	388
400		94,8
528		109,5
720		53,6
999		87,3

(<sup>1</sup>) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 317/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 febbraio 2000**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 88/2000 <sup>(3)</sup>, gli organismi d'intervento hanno indetto una procedura di gara permanente per il latte scremato in polvere entrato in magazzino anteriormente al 1° maggio 1998.

- (2) Alla luce del quantitativo residuo disponibile e della situazione del mercato, è opportuno sostituire alla data succitata la data del 1° luglio 1998.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2799/1999, la data del «1° maggio 1998» è sostituita dal «1° luglio 1998».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 11 del 15.1.2000, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 318/2000 DELLA COMMISSIONE  
dell'11 febbraio 2000**

**che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la terza gara particolare  
effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 88/2000 <sup>(3)</sup>, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.
- (2) Ai sensi dell'articolo 30 di tale regolamento, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara; l'importo della cauzione di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della

differenza tra il prezzo di mercato del latte scremato in polvere e il prezzo minimo di vendita.

- (3) È opportuno fissare, in regione delle offerte presentate, il prezzo minimo di vendita al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di trasformazione.
- (4) Le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la terza gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto l'8 febbraio 2000, il prezzo minimo di vendita e la cauzione di trasformazione sono fissati come segue:

- prezzo minimo di vendita: 201,52 EUR/100 kg  
— cauzione di trasformazione: 40,00 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 11 del 15.1.2000, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 319/2000 DELLA COMMISSIONE  
dell'11 febbraio 2000**

**che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la terza gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 88/2000 <sup>(3)</sup>, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

- (2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo massimo d'acquisto per la terza gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 8 febbraio 2000, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU L 11 del 15.1.2000, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 320/2000 DELLA COMMISSIONE  
dell'11 febbraio 2000**

**che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 219ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 <sup>(3)</sup>, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato; a norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara; occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 219ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| — importo massimo dell'aiuto:  | 117 EUR/100 kg, |
| — cauzione della destinazione: | 129 EUR/100 kg. |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 321/2000 DELLA COMMISSIONE  
dell'11 febbraio 2000**

**che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la quarantasettesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 494/1999 <sup>(3)</sup>, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere diffe-

renziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

(2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la quarantasettesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 59 del 6.3.1999, pag. 17.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 febbraio 2000, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la quarantasettesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro $\geq 82\%$	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro $\geq 82\%$		95	91	95	91
	Burro $< 82\%$		—	88	—	88
	Burro concentrato		117	113	117	113
	Crema		—	—	40	38
Cauzione di trasformazione	Burro		105	—	105	—
	Burro concentrato		129	—	129	—
	Crema		—	—	44	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 322/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 febbraio 2000**  
**che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,  
considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione <sup>(2)</sup>, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte, ha fissato i criteri in base ai quali sono aperti o sospesi in uno Stato membro gli acquisti mediante gara di burro all'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 235/2000 della Commissione <sup>(3)</sup>, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri, ha fissato l'elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento; dai prezzi di mercato comunicati dagli Stati membri risulta che l'intervento deve essere sospeso nel Regno Unito e non deve più essere sospeso nei Paesi Bassi. È quindi necessario adattare in conformità l'elenco

degli Stati membri fissato dal regolamento (CE) n. 235/2000.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Germania, Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Lussemburgo, Austria, Regno Unito e Svezia.

*Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 235/2000 è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU L 24 del 29.1.2000, pag. 41.

**REGOLAMENTO (CE) N. 323/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 febbraio 2000**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 254/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano

continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

Frederik BOLKESTEIN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 28 del 3.2.2000, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

## ALLEGATO

Designazione delle merci	Codice NC	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
Pellets costituiti da una miscela di prodotti della macinazione del mais (ca. 70 % in peso) e da farina d'orzo da foraggio (ca. 30 % in peso) avente le seguenti caratteristiche analitiche (% in peso): — materia secca (105 °C) 87,5 — ceneri (800 °C) 2,1 — amido (determinato mediante il metodo polarimetrico Ewers modificato) 47,2	2309 90 51	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici 2309, 2309 90 e 2309 90 51  Il prodotto, che è una miscela di prodotti della macinazione del mais e di farina d'orzo da foraggio, deve essere considerato come una preparazione utilizzata per l'alimentazione animale da classificare alla voce 2309

**REGOLAMENTO (CE) N. 324/2000 DELLA COMMISSIONE  
dell'11 febbraio 2000**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della  
gara indetta dal regolamento (CE) n. 2176/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2176/1999 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 4 al 10 febbraio 2000, è fissata una restituzione massima pari a 258,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2176/1999.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 267 del 15.10.1999, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 325/2000 DELLA COMMISSIONE****dell'11 febbraio 2000****che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2177/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2177/1999 della Commissione <sup>(5)</sup> ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una sovvenzione massima.

(3) Ai fini di tale fissazione, occorre tener conto in particolare dei criteri previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89; che sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo della sovvenzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 7 al 10 febbraio 2000 è fissata una sovvenzione massima pari a 289,00 EUR/t alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2177/1999.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU L 267 del 15.10.1999, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CE) N. 326/2000 DELLA COMMISSIONE  
dell'11 febbraio 2000**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2178/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2178/1999 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 4 al 10 febbraio 2000, è fissata una restituzione massima pari a 175,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2178/1999.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 267 del 15.10.1999, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 327/2000 DELLA COMMISSIONE  
dell'11 febbraio 2000**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2179/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2179/1999 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 4 al 10 febbraio 2000, è fissata una restituzione massima pari a 155,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2179/1999.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 267 del 15.10.1999, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 328/2000 DELLA COMMISSIONE  
dell'11 febbraio 2000**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della  
gara indetta dal regolamento (CE) n. 2180/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2180/1999 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 4 al 10 febbraio 2000, è fissata una restituzione massima pari a 160,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2180/1999.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 267 del 15.10.1999, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 329/2000 DELLA COMMISSIONE  
dell'11 febbraio 2000**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2506/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 113,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1238/95, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali <sup>(3)</sup> ha specificato gli atti e le circostanze che giustificano il pagamento di tasse all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, nonché gli importi di tali tasse.
- (2) La situazione finanziaria dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali si è evoluta in modo tale da lasciar presagire che, in futuro, le entrate annuali dell'Ufficio — in gran parte costituite dalle tasse quali attualmente determinate — potrebbero eccedere probabilmente le spese annuali dell'Ufficio stesso.
- (3) Nelle entrate annuali non è stata peraltro più conteggiata alcuna sovvenzione a carico del bilancio generale delle Comunità europee.
- (4) Il consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali ha presentato alla Commissione progetti di modifiche in relazione a detta situazione finanziaria, a norma dell'articolo 36, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 2100/94.
- (5) Appare pertanto giustificata una riduzione dell'importo di talune tasse a carico dei richiedenti e dei titolari di privative comunitarie per ritrovati vegetali.
- (6) È necessario chiarire la competenza a fissare la tassa amministrativa per il rilascio di estratti dei registri dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, prevista all'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 448/96 <sup>(5)</sup>.

- (7) Al fine di evitare quanto più possibile le occasioni di controversia, occorre precisare meglio la descrizione dei generi o delle specie su cui è basata la classificazione delle varietà in una delle tre categorie di tasse per l'esame tecnico di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95.
- (8) Il regolamento (CE) n. 1238/95 dev'essere modificato conseguentemente.
- (9) È necessario applicare le nuove misure con effetto a decorrere dall'inizio dell'esercizio finanziario 2000.
- (10) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro <sup>(6)</sup>, prevede che ogni riferimento all'ecu sia sostituito da un riferimento all'euro.
- (11) Il consiglio di amministrazione è stato consultato a norma dell'articolo 113, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2100/94.
- (12) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente delle privative per ritrovati vegetali.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1238/95 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 7, paragrafo 1, la cifra «1 000» è sostituita da «900».
- 2) All'articolo 8,
  - paragrafo 2, i termini «entro un mese» sono soppressi;
  - paragrafo 5, i termini «norme d'esecuzione» sono sostituiti da «regolamento di procedura».
- 3) All'articolo 12,
  - paragrafo 1, lettera c), i termini «pubblicazione dell'Ufficio» sono sostituiti da «pubblicazione dell'Ufficio»; e;
  - al paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente:
    - «d) la tassa amministrativa di cui all'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento di procedura.»
  - al paragrafo 2, i termini «paragrafo 1, lettere b) e c)» sono sostituiti da «paragrafo 1, lettere b), c) e d)».

<sup>(1)</sup> GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 258 del 28.10.1995, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 121 dell'1.6.1995, pag. 31.

<sup>(4)</sup> GU L 121 dell'1.6.1995, pag. 37.

<sup>(5)</sup> GU L 62 del 13.3.1996, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1.

4) L'allegato I è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO I

La tassa per l'esame tecnico esigibile a norma dell'articolo 8 è fissata come segue:

**Gruppo A** 1 000 EUR

Il gruppo A comprende i seguenti generi o specie:

Avena sativa L., Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Döll, Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. crassa (Alef.) Wittm., Brassica napus L., Glycine max (L.) Merrill, Gossypium L., Helianthus annuus L., Hordeum vulgare L. sensu lato, Oryza sativa L., Phalaris canariensis L., Sorghum bicolor (L.) Moench, Sorghum sudanense (Piper) Stapf., Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf., Secale cereale L., Solanum tuberosum L., Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum durum Desf., Triticum spelta L., X Triticosecale Wittm., Zea mays L.

**Gruppo B** 800 EUR

Il gruppo B comprende:

1) seminativi (includere le colture erbacee) diversi da quelli compresi nel gruppo A, e

2) i seguenti generi o specie:

Allium cepa L. var. cepa L., Capsicum annuum L.; Cichorium endivia L., Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et. Nakai, Cucumis melo L., Cucumis sativus L., Cucurbita pepo L., Cucurbita moschata L. (Duch.) Duch. Ex. Prior, Cucurbita maxima Duch., Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst, ex. Farw., Phaseolus vulgaris L., Pisum sativum L. (partim), Solanum melongena L., Vicia faba L. (partim);

Alstroemeria L., Anthurium Schott, Begonia-Elatior-Hybriden, Calibrachoa-Hybriden, Chrysanthemum L., Dianthus L., Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch,

Fuchsia L., Gerbera L., Impatiens L., Kalanchoe Adans., Lilium L., Orchidaceae, Pelargonium L'Hérit. ex Ait., Pentas Benth., Petunia Juss., Rhododendron L., Rosa L., Saintpaulia H. Wendl., Spathiphyllum Schott

**Gruppo C** 700 EUR

Nel gruppo C rientrano tutti i generi o le specie non compresi nel gruppo A né nel gruppo B.»

5) L'allegato II è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO II

La tassa annuale esigibile a norma dell'articolo 9 è fissata, secondo i gruppi di cui all'allegato I, come segue:

(EUR)

Anno	Gruppo		
	A	B	C
1	400	400	300
2	600	500	400
3	800	600	500
4 e seguenti	1 000	700	600»

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Esso si applica alle tasse esigibili a decorrere dal 1° gennaio 2000 in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1238/95.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 330/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 febbraio 2000**  
**relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2782/1999 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 41/2000 <sup>(4)</sup> ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B per le mele, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le mele per il gruppo di destinazione geografica FO1, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Che tale superamento

pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le mele per il gruppo di destinazione geografica FO1 esportate dopo l'11 febbraio 2000.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2782/1999 per le mele per il gruppo di destinazione geografica FO1 la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo l'11 febbraio e prima del 17 marzo 2000, sono respinte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 334 del 28.12.1999, pag. 26.

<sup>(4)</sup> GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 43.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 1999

in merito agli aiuti di Stato concessi dalla Spagna a favore dei cantieri navali pubblici

[notificata con il numero C(1999) 3864]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/131/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

vista la direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente gli aiuti alla costruzione navale <sup>(1)</sup>, prorogata dal regolamento (CE) n. 3094/95 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1013/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, relativo agli aiuti a favore di taluni cantieri in ristrutturazione <sup>(3)</sup>,

dopo aver invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni conformemente alle suddette disposizioni <sup>(4)</sup>, e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

## I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera D/6715 del 6 agosto 1997, la Commissione ha approvato un aiuto alla ristrutturazione a favore dei cantieri navali pubblici in Spagna in conformità al regolamento (CE) n. 1013/97. L'aiuto era stato autorizzato subordinatamente ad una serie di condizioni, inclusa l'entità dell'aiuto, il cui rispetto la Commissione controlla rigorosamente.

<sup>(1)</sup> GU L 380 del 31.12.1990, pag. 27.

<sup>(2)</sup> GU L 332 del 30.12.1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 148 del 6.6.1997, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU C 113 del 24.4.1999, pag. 14.

- (2) Il 15 settembre 1998, il governo spagnolo ha presentato una relazione di controllo che è stata integrata da informazioni fornite nel corso di una visita di controllo svolta dal 30 settembre al 2 ottobre dello stesso anno. Con lettera datata 22 ottobre la Commissione ha formulato alcuni interrogativi circa l'entità dei crediti di imposta concessi ai cantieri. Le autorità spagnole hanno trasmesso le loro informazioni con lettera in data 13 novembre 1998.

- (3) Con lettera del 15 febbraio 1999 la Commissione ha informato la Spagna della decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE.

- (4) Tale decisione è stata pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(5)</sup>. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni.

- (5) Le osservazioni ricevute sono state trasmesse dalla Commissione alle autorità spagnole, fornendo loro l'opportunità di esprimersi in merito.

## II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEGLI AIUTI

- (6) In base alla decisione dell'agosto 1997 relativa all'aiuto di Stato C 56/95 <sup>(6)</sup>, la Commissione ha autorizzato una serie di aiuti di Stato per un ammontare complessivo di 229,008 miliardi di ESP a sostegno della ristrutturazione dei cantieri navali pubblici in Spagna. Il pacchetto di aiuti approvati includeva crediti di imposta «speciali» a concorrenza di 58 miliardi di ESP nel periodo 1995-1999.

<sup>(5)</sup> Cfr. la nota 4.

<sup>(6)</sup> GU C 354 del 21.11.1997, pag. 2.

- (7) La ragione per cui questi crediti di imposta speciali sono stati inseriti nel pacchetto di aiuti era la seguente. All'epoca in cui era stato originariamente elaborato il piano di ristrutturazione i cantieri facevano ancora parte del gruppo INI (Instituto Nacional de Industria), e conformemente alle norme contabili vigenti — che permettevano di compensare le perdite prima dell'applicazione dell'imposta, con gli utili realizzati in altre imprese del gruppo — erano in grado nel quadro dell'INI di ridurre le perdite del 28 % al netto dell'imposta. Le proiezioni finanziarie sulle quali si basava il piano prevedevano che questa possibilità continuasse a sussistere anche se dal 1° agosto 1995 i cantieri facevano capo alla holding pubblica AIE (Agencia Industrial del Estado), operante in perdita. Era stata pertanto approvata una legge [legge 13/96 del 30 dicembre <sup>(7)</sup>] che permetteva alle società che si trovavano in questa posizione di continuare a beneficiare fino al 31 dicembre 1999 di contributi pubblici per un ammontare pari a quello cui avrebbero avuto diritto secondo un sistema di consolidamento fiscale. Sulla base delle perdite previste nell'ambito del piano di ristrutturazione, si era calcolato che questi crediti di imposta per i cantieri navali pubblici ammontassero a 58 miliardi di ESP. La Commissione ha ritenuto che ciò costituisse una misura specifica a favore dei cantieri, configurante così un aiuto di Stato.
- (8) Il 1° settembre 1997 i cantieri sono stati integrati nella società SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), la quale, al pari dell'INI, può beneficiare della normativa generale vigente in Spagna in materia di consolidamento fiscale per compensare le perdite con gli utili.
- (9) Il pacchetto di aiuti era stato approvato a condizione che l'ammontare totale, così come gli importi per categoria di aiuti, costituissero dei massimali. Tali condizioni erano stabilite per garantire che gli aiuti fossero utilizzati per gli scopi previsti, e per limitarne l'effetto di distorsione sul settore della costruzione navale. Secondo i dati ottenuti dalla Commissione nell'ambito del controllo del piano di ristrutturazione, i cantieri hanno beneficiato nel 1998 di un credito di imposta speciale di 18,451 miliardi di ESP. Questo nonostante il fatto che in quello stesso anno i cantieri, in virtù della loro integrazione nella SEPI, fossero anche beneficiari di un credito di imposta corrispondente alle perdite subite nel 1997, e ciò in base alla normativa generale vigente in Spagna in materia di consolidamento fiscale.
- (10) Per tale motivo la Commissione ha sollevato dubbi in merito alla conformità con la sua precedente decisione in materia di aiuti, e in merito alla compatibilità col mercato comune, riguardo ai crediti di imposta speciali di 18,451 miliardi di ESP concessi nel 1998.

### III. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

- (11) La Commissione ha ricevuto osservazioni da uno Stato membro (Danimarca) e dall'associazione dei costruttori navali danesi (Foreningen af Jernskibs-og Maskinbyggerier i Danmark).

- (12) L'associazione dei costruttori navali danesi ha osservato che i crediti d'imposta in oggetto costituiscono degli aiuti illegali che devono essere rimborsati, data la grave situazione del mercato e le incisive perdite occupazionali nel settore.
- (13) A tali opinioni hanno fatto eco quelle delle autorità danesi, che hanno menzionato la difficile situazione del mercato a livello mondiale e i problemi di chiusura dei cantieri e di tagli agli organici in Danimarca dal 1992. Le autorità danesi hanno sottolineato che i cantieri spagnoli sono in diretta concorrenza con quelli danesi, e hanno ottenuto un vantaggio concorrenziale dalla concessione degli aiuti di Stato.

### IV. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ SPAGNOLE

- (14) La Spagna ha presentato le proprie osservazioni con lettere del 6 aprile e del 18 agosto 1999 (fornendo con quest'ultima elementi supplementari che ripetevano in sostanza quanto già indicato nella lettera precedente).
- (15) Le autorità spagnole ritengono che la decisione di avvio del procedimento non specifici con la necessaria chiarezza la natura dell'infrazione contestata. Esse sostengono che il testo suggerisce l'esistenza di due infrazioni: l'inosservanza della decisione della Commissione che autorizzava il pacchetto di aiuti e, in secondo luogo, la concessione di crediti di imposta speciali che sarebbero incompatibili con il mercato comune.
- (16) Le autorità sostengono che tali conclusioni non sono fondate, e che esse generano confusione nella presentazione delle osservazioni. Esse ritengono che non sia chiaro a cosa si riferisca l'addotta inosservanza, poiché tale presunta infrazione appare distinta dal problema dei crediti di imposta speciali. Poiché non vi è alcun riferimento ad altre infrazioni collegate a quest'ultima questione, le autorità spagnole suppongono che la Commissione nutra dubbi quanto alla compatibilità dei crediti di imposta speciali dell'importo di 18,451 miliardi di ESP. Dato che questo tipo di aiuti era autorizzato, esse presumono che i dubbi della Commissione riguardino probabilmente un presunto superamento dell'importo approvato.
- (17) Le autorità spagnole sottolineano che i cantieri hanno ricevuto aiuti esattamente corrispondenti all'importo autorizzato. È pertanto erroneo suggerire che sia stato concesso un aiuto in eccesso e che la decisione della Commissione non sia stata rispettata.
- (18) La Spagna sostiene che i dubbi della Commissione sono basati su una premessa errata, che consiste nel sommare importi che non possono essere addizionati fra loro. Vi è difatti una differenza fondamentale fra aiuti di Stato e crediti di imposta concessi nel quadro di misure generali: gli aiuti in forma di «crediti di imposta» previsti dalla decisione della Commissione dell'agosto 1997 <sup>(8)</sup>, che approvava il pacchetto di misure per il piano di ristrutturazione, sono aiuti di Stato poiché tali importi non sono giustificati nell'ambito del sistema fiscale generale spagnolo; i crediti di imposta legati al consolidamento finanziario del gruppo SEPI sono invece operazioni automatiche derivanti dalla legislazione generale applicabile, e non sono da considerarsi aiuti di Stato ai sensi del diritto comunitario.

<sup>(7)</sup> BOE (Gazzetta ufficiale spagnola) 315 del 31 dicembre 1996, pag. 38974.

<sup>(8)</sup> Cfr. la nota 6.

- (19) Se la Commissione non avesse sommato detti importi non avrebbe potuto concludere che l'aiuto concesso era eccessivo. Pertanto le autorità spagnole ritengono che, se i cantieri non fossero stati integrati nel regime di consolidamento finanziario della SEPI, la Commissione non avrebbe contestato alcuna concessione di aiuti superiore a quanto autorizzato.
- (20) La Spagna contesta il fatto che, in sostanza, taluni importi ricevuti legalmente e non costituenti in alcun modo un aiuto possano essere considerati la causa di una violazione. L'integrazione dei cantieri in un regime fiscale legale non può essere la causa di una presunta infrazione se l'aiuto, in termini globali o specifici, non è stato eccessivo.
- (21) Secondo la Spagna una delle conseguenze derivanti dall'interpretazione della Commissione (qualora essa sia corretta) è che, dal momento dell'integrazione dei cantieri nella SEPI, la decisione della Commissione che autorizzava gli aiuti ai cantieri stessi avrebbe dovuto essere considerata come sostanzialmente modificata per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di crediti di imposta.
- (22) Le autorità spagnole asseriscono inoltre che, di fatto, la Commissione sembra riconoscere che i nuovi crediti di imposta concessi nell'ambito del regime fiscale della SEPI sono misure generali, non configuranti aiuti e non costituenti in alcun modo una violazione della suddetta decisione. Benché tali crediti di imposta abbiano cominciato ad essere effettivi dal 1998 per l'anno fiscale 1997, la Commissione afferma ora in pratica che la decisione iniziale, che autorizzava crediti di imposta speciali per un importo di 58 miliardi di ESP, doveva essere considerata come modificata dal momento dell'integrazione dei cantieri in un regime di consolidamento finanziario.
- (23) Secondo le autorità spagnole tale interpretazione è priva di fondamento, in particolare poiché la decisione dell'agosto 1997 non stabilisce affatto che l'aiuto di 58 miliardi di ESP sarebbe stato concesso a condizione che i cantieri non venissero integrati in futuro in un nuovo regime di consolidamento finanziario.
- (24) Inoltre, se l'integrazione dei cantieri nella SEPI incideva sul limite degli aiuti, la Commissione avrebbe dovuto avvertire le autorità spagnole e prendere i provvedimenti necessari per modificare la decisione. In mancanza di un tale intervento non è possibile in alcun modo un cambiamento de facto, poiché esso, per il suo carattere e in virtù dei principi della certezza del diritto, richiederebbe una modifica formale dell'atto che fissa il massimale degli aiuti. In assenza di una tale modifica, i nuovi fatti (cioè la dissoluzione dell'AIE, l'integrazione dei cantieri nella SEPI e l'applicazione di certe norme fiscali) non danno luogo ad alcun superamento del massimale di aiuto autorizzato.
- (25) Le autorità spagnole osservano che nella decisione di avvio del procedimento si legge che se l'incorporazione dei cantieri nella SEPI fosse stata nota, «l'importo degli aiuti... sarebbe stato ridotto in conformità». Esse sostengono tuttavia che tale argomento non è valido per dimostrare l'esistenza di aiuti in eccesso: esso prova invece che non vi era alcun superamento del limite stabilito. Se invece di autorizzare aiuti per 58 miliardi di ESP fosse stato approvato un importo minore, allora vi sarebbe stato effettivamente un eccesso, ma poiché l'autorizzazione era per 58 miliardi, tale eccesso non si è verificato.
- (26) La Spagna argomenta inoltre che, se la decisione fosse stata modificata per tenere conto dell'integrazione dei cantieri nella SEPI, tale cambiamento avrebbe potuto incidere solo sull'importo degli aiuti sotto forma di crediti di imposta dopo il mese di settembre 1997, quando ebbe luogo tale integrazione. Le autorità spagnole sostengono che l'importo degli aiuti fino a tale data rientrava nel limite autorizzato, e sottolineano che la decisione fissava solo importi globali per categoria di aiuti, validi per tutto il periodo di ristrutturazione.
- (27) La Spagna non ha mai pensato che i due tipi di sovvenzioni (gli aiuti di Stato e le misure non costituenti aiuto) dovessero essere sommati, né che l'integrazione dei cantieri nella SEPI avrebbe avuto come conseguenza immediata una sostanziale modifica della decisione del 1997, ossia una riduzione immediata e significativa dell'aiuto di 58 miliardi di ESP. La decisione del 1997 implicava un pacchetto globale e combinato di aiuti a favore dei cantieri navali pubblici, divisi in categorie distinte ma in ogni caso contabilizzati congiuntamente.
- (28) Le autorità spagnole hanno ricordato che fino al 1997 avevano stimato che l'importo degli aiuti sotto forma di crediti di imposta speciali avrebbe raggiunto 48 miliardi di ESP. Tuttavia, nelle trattative finali precedenti la decisione di autorizzazione degli aiuti da parte della Commissione, sono state rivedute varie cifre del piano di ristrutturazione per tenere conto dei ritardi nella sua approvazione e attuazione. Agli aiuti inizialmente proposti sono stati aggiunti nel pacchetto globale aiuti supplementari, inclusa una cifra superiore per i crediti di imposta speciali che arrivavano così a 58 miliardi di ESP. Tale aumento era giustificato dai ritardi nell'approvazione e attuazione del piano di ristrutturazione, che davano luogo a perdite maggiori del previsto (e riducevano i termini d'erogazione degli aiuti). Pertanto, se fosse stato noto che i cantieri dovevano essere integrati nella SEPI e che ciò avrebbe portato a una perdita o a una riduzione di tali aiuti, sarebbe stata negoziata la loro inclusione in un'altra categoria.
- (29) Le autorità spagnole, infine, hanno sottolineato che nell'ambito di trattative su casi complessi come quello in oggetto, le discussioni vertono sulla globalità dell'aiuto che deve essere negoziato.
- (30) Dopo aver formulato tali osservazioni, le autorità spagnole hanno presentato dei dati volti a dimostrare che i crediti di imposta speciali concessi rientravano nei limiti stabiliti.

- (31) La Spagna ha spiegato che gli aiuti riguardavano direttamente gli anni 1995, 1996 e 1997, principalmente per il fatto che per quei tre anni erano previste perdite significative. Tali aiuti sono stati calcolati come corrispondenti al 28 % dei risultati netti prima delle imposte, ossia a 57,963 milioni di ESP — cioè i 58 miliardi autorizzati alla fine. La tabella seguente mostra la base di calcolo utilizzata (le cifre tra parentesi sono di segno negativo).

*(milioni di ESP)*

	1995	1996	1997	1998	Totale (*)
Risultati netti prima delle imposte	(90 463)	(90 458)	(27 422)	834	
Imposte (28 %)		50 299	7 664	(248)	57 963
Risultati netti dopo le imposte	(90 463)	(40 159)	(19 758)	586	

(\*) Le imposte del 1998 non sono prese in considerazione, poiché si prevedevano risultati positivi.

- (32) Secondo le autorità spagnole, le previsioni erano state realizzate all'inizio del 1997, ed erano basate sui risultati del 1995 e sui risultati stimati per il periodo seguente. Le deduzioni erano calcolate come corrispondenti al 28 % delle perdite previste. Non era stata presentata alcuna richiesta di stima dei possibili cambiamenti delle basi imponibili e dei crediti di imposta che potevano risulturne.

- (33) A tale riguardo le autorità spagnole ritengono che, se gli aiuti erano stati fissati al 28 % delle perdite prima delle imposte, dovevano essere attuati secondo tale modalità: essi non potevano essere applicati secondo nessun'altra modalità, dato che i cantieri non appartenevano a nessun altro gruppo operante in regime di consolidamento finanziario e, di conseguenza, né l'AIE né nessun altro organismo pubblico potevano fornire una compensazione fiscale per le basi imponibili. Per la Spagna, il fatto che i cantieri siano stati integrati nella SEPI non ha alcuna rilevanza pratica, poiché, durante il periodo in cui essi erano sotto il controllo dell'AIE, le loro perdite reali giustificavano la concessione di aiuti pari al 28 % dei risultati netti prima delle imposte, fino al limite autorizzato. Sarebbe errato, da parte della Commissione, concludere che i cantieri potevano beneficiare solo di un importo di aiuti ridotto quando le perdite effettive erano di molto superiori a quanto inizialmente previsto.

- (34) Secondo le cifre presentate dalle autorità spagnole insieme alle loro osservazioni, le perdite sono ammontate a 90 463 milioni di ESP nel 1995, a 97 056 milioni di ESP nel 1996 e a 19 883 milioni di ESP fino al settembre 1997, mese in cui i cantieri sono stati incorporati nella SEPI. Le perdite, in questo periodo, sono pertanto ammontate a un totale di 207 402 milioni di ESP, il cui 28 % di aiuti è pari a 58 073 milioni di ESP. Tuttavia, l'importo degli aiuti effettivamente erogati è stato di fatto leggermente inferiore all'importo dovuto applicando la deduzione del 28 % per il periodo in questione. Le autorità spagnole dichiarano che gli aiuti sono stati versati in due tranches: 39,549 miliardi di ESP nel marzo 1997 e 18,451 miliardi nel luglio 1998. I pagamenti sono stati effettuati tardivamente a causa di restrizioni di bilancio, il che spiega l'apparente incongruenza fra gli importi spettanti e quelli pagati, in particolare per quanto riguarda le erogazioni del 1998, che non corrispondono ai risultati del 1997. Se gli importi spettanti fossero stati calcolati in base alle norme gene-

rali in materia di consolidamento fiscale, i cantieri avrebbero potuto ricevere gli interessi derivanti dai pagamenti tardivi. Non ha tuttavia avuto luogo alcun pagamento di interessi, il che conferma che il metodo utilizzato si basava sul calcolo del 28 % delle perdite nette prima delle imposte.

- (35) Le autorità spagnole ritengono in conclusione che gli importi degli aiuti concessi a titolo di crediti di imposta rientrino nel massimale stabilito dalla decisione della Commissione, e che sia rispettato inoltre l'importo globale d'aiuti autorizzato.

- (36) Per quanto riguarda i commenti sulle osservazioni presentate dai terzi interessati nell'ambito del presente procedimento, la Spagna ha esposto il proprio punto di vista con lettera del 18 giugno 1999. Le autorità spagnole hanno dichiarato di condividere le preoccupazioni espresse sulla situazione generale del mercato, e di ritenere i problemi dei cantieri danesi analoghi a quelli incontrati dai cantieri spagnoli per la concorrenza sleale dell'Estremo Oriente. Esse hanno inoltre smentito qualsiasi accenno riguardo all'ottenimento di aiuti illegali da parte dei cantieri spagnoli.

## V. VALUTAZIONE

- (37) La Commissione osserva che gli aiuti autorizzati ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/97 erano stati considerati compatibili con il mercato comune in quanto conformi all'ex articolo 92, paragrafo 3, lettera e), del trattato CE, purché fossero rispettate le condizioni stabilite dalla decisione della Commissione che autorizzava l'aiuto conformemente a detto regolamento del Consiglio. In caso di inosservanza di tali condizioni gli aiuti in oggetto ricadono difatti nel divieto generale sancito dall'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e possono pertanto essere dichiarati incompatibili col mercato comune, a meno che non siano dichiarati compatibili per altre ragioni.

- (38) Il regolamento (CE) n. 1013/97 prevede una deroga alle norme generali in materia di aiuti alla costruzione navale (applicabili ad altri cantieri comunitari) per i cantieri pubblici spagnoli, allo scopo di fornire a detti cantieri la possibilità di procedere ad una vasta ristrutturazione e di diventare competitivi. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, di detto regolamento una serie di aiuti

incompatibili in linea di principio con la direttiva sugli aiuti alla costruzione navale possono considerarsi compatibili con il mercato comune se sono rispettate determinate condizioni, una delle quali è che il pacchetto globale di aiuti rappresenti un massimale. Inoltre viene esplicitamente indicato — tramite l'uso dell'espressione «fino ad un massimo di» — che l'importo autorizzato costituisce un massimale anche per ciascuna categoria di aiuti autorizzati, inclusi i crediti d'imposta speciali («agevolazioni fiscali»). La decisione della Commissione dell'agosto 1997 si richiama a tali disposizioni, e specifica chiaramente che l'autorizzazione di aiuti altrimenti incompatibili, inclusi i crediti di imposta speciali, si basa sull'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1013/97.

(39) In tale contesto, la Commissione trova difficilmente comprensibile che le autorità spagnole possano ritenere che le ragioni d'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato non sono chiare. I fatti relativi al caso in questione, che la Spagna non ha affatto contestato, sono che nel 1998 i cantieri hanno ricevuto aiuti per un totale di 18,451 miliardi di ESP come crediti di imposta speciali, nonostante i cantieri beneficiassero anche di crediti di imposta nel quadro di misure generali. All'avvio del procedimento la Commissione nutriva pertanto dei dubbi quanto alla compatibilità di tali aiuti (in tutto o in parte), perché essi corrispondevano all'importo globale dei crediti di imposta speciali approvati, che doveva essere un massimale. Se i cantieri stavano beneficiando di crediti di imposta anche nel quadro di misure generali (agevolazioni inizialmente non esistenti, ragione per cui erano stati concessi i crediti di imposta speciali), la giustificazione per il pagamento dell'importo massimo degli aiuti appariva discutibile, e poneva la questione di una possibile violazione della decisione della Commissione. I dubbi della Commissione al riguardo sono stati pienamente confermati dal procedimento, come spiegato nei considerando seguenti.

(40) I tre argomenti principali presentati dalla Spagna possono essere sintetizzati come segue:

— Le varie misure d'aiuto autorizzate (inclusi i crediti d'imposta speciali) sono state negoziate come pacchetto, e devono essere trattate come tali. Sia nel caso del pacchetto globale che della specifica disposizione sulle agevolazioni fiscali, gli importi totali infine autorizzati (e che erano stati aumentati rispetto a quelli inizialmente previsti a causa dei ritardi nell'approvazione del piano) non sono stati superati, nonostante le perdite effettive siano state superiori alle aspettative.

— La decisione non vietava ai cantieri di beneficiare di crediti d'imposta nel quadro di misure generali oltre a quelli speciali, né è stata modificata in tal senso in

seguito all'integrazione dei cantieri nella SEPI. Non è corretto sommare i crediti di imposta speciali e quelli generali, poiché si tratta di nozioni diverse, e i crediti di imposta concessi nel quadro di misure generali in virtù dell'integrazione dei cantieri nella SEPI non costituiscono aiuti di Stato.

— L'importo di 58 miliardi di ESP autorizzato a titolo di crediti d'imposta speciali risultava da una previsione dei risultati contabili netti prima delle imposte per il periodo 1995-1998. Rispetto a tale base, gli importi autorizzati non sono stati superati.

(41) Per quanto riguarda la prima argomentazione, è vero che si sono verificati dei ritardi nell'approvazione del piano. Tali elementi non sono tuttavia rilevanti per la valutazione della Commissione, poiché per tenere conto del ritardo sono stati concessi aiuti supplementari (incluso un aumento del massimale dei crediti di imposta da 48 a 58 miliardi di ESP). Fatto ancora più importante, la Commissione osserva che, nonostante l'importo globale degli aiuti costituisca un pacchetto, per ogni categoria era comunque chiaramente specificato un massimale, per garantire che l'aiuto fosse utilizzato per i fini prefissati e non semplicemente come aiuto al funzionamento volto a permettere ai cantieri di continuare la loro attività come prima senza procedere ad un'adeguata ristrutturazione. Ciò è pienamente in linea con la politica adottata dalla Commissione in tali casi. È altresì prassi costante della Commissione non permettere la trasferibilità degli aiuti da una categoria all'altra: questo implicherebbe una modifica del regolamento (CE) n. 1013/97, che costituisce la base giuridica per l'autorizzazione degli aiuti, cosa che richiederebbe in ogni caso la maggioranza qualificata degli Stati membri al Consiglio.

(42) La Commissione riconosce inoltre che l'importo globale di aiuti autorizzato, incluso quello applicabile ai crediti di imposta, non sembra essere stato superato. Le cifre stabilite, tuttavia, erano un massimale, non un beneficio automatico. Secondo la prassi costante della Commissione l'aiuto non deve essere concesso qualora non sia chiaramente stabilita la necessità ovvero se, per raggiungere lo stesso obiettivo, siano sufficienti altri mezzi. L'aiuto può inoltre essere considerato compatibile col mercato comune solo se è mantenuto al livello minimo necessario per il conseguimento degli scopi prefissati, e non può essere utilizzato semplicemente per migliorare la situazione dell'impresa beneficiaria. Un tale approccio, confermato dalla sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1980 nella causa 730/79, Philip Morns BV contro Commissione<sup>(9)</sup>, risulta tanto più imperativo in casi come quello in oggetto, in cui gli aiuti sono concessi derogando alle rigorose norme generalmente applicabili al settore della costruzione navale.

(43) Riguardo all'argomentazione che gli aiuti autorizzati debbano essere considerati un pacchetto globale, le autorità spagnole argomentano che se si fosse saputo della futura integrazione dei cantieri nella SEPI (e della conseguente riduzione del volume dei crediti di imposta speciali autorizzati) prima della decisione della Commissione del 1997, esse avrebbero semplicemente proposto aiuti supplementari per compensare la differenza. È difficile per la Commissione immaginare come un simile approccio avrebbe potuto essere conciliato con la necessità di mantenere l'aiuto al livello minimo necessario

<sup>(9)</sup> Racc. 1980, pag. 2671, punto 17 della motivazione.

(visto che erano già incluse misure, quali il ripianamento delle perdite nonché crediti di imposta per ridurre le stesse perdite, tali da consentire un ritorno alla redditività alla fine della ristrutturazione). Non è chiaro quale finalità legittima potesse giustificare il «nuovo» aiuto, che probabilmente, inoltre, avrebbe inciso sulle necessarie contromisure imposte per ridurre al minimo possibili distorsioni della concorrenza.

- (44) Per quanto riguarda la seconda argomentazione addotta dalla Spagna, la Commissione riconosce che i crediti di imposta concessi nel quadro di misure generali applicabili a livello nazionale non costituiscono aiuti di Stato a condizione che si applichino indistintamente a tutte le imprese e a tutte le produzioni. La Commissione non sta cercando in alcun modo di contestare il diritto della Spagna di applicare tali misure generali ai cantieri pubblici in seguito alla loro integrazione in un gruppo (SEPI) suscettibile di beneficiare delle norme spagnole in materia di consolidamento fiscale: nonostante ciò, tuttavia, la concessione di tali agevolazioni, in aggiunta ai crediti di imposta speciali approvati nel quadro della precedente decisione, ha permesso ai cantieri di fruire di un sostegno finanziario pubblico maggiore di quanto previsto al momento dell'approvazione dell'aiuto. L'approvazione dei crediti d'imposta speciali era giustificata dal fatto che i cantieri non potessero beneficiare di agevolazioni fiscali concesse nel quadro di misure generali. Per determinare se tutti i crediti d'imposta speciali sono giustificati è quindi estremamente importante esaminare i crediti di imposta generali stanziati. Non si tratta di aggiungere misure che non possono essere sommate, ma di trovare una base adeguata per valutare se è stata commessa una violazione della decisione della Commissione per quanto riguarda i crediti d'imposta speciali.
- (45) In tale contesto la Commissione sottolinea, come osservato sopra, che l'ammontare degli sgravi fiscali autorizzati dal Consiglio e dalla Commissione a titolo di aiuto era espressamente definito come configurante un massimale, non un beneficio automatico. Come chiaramente indicato nella proposta della Commissione al Consiglio [punti 3.9, 5.21 e 5.22 dell'allegato 3 al documento COM (97) 132 def.], vi era il presupposto che la concessione di crediti d'imposta nel quadro di misure generali non fosse possibile. Non vi era chiaramente l'intenzione di permettere ai cantieri di ottenere crediti d'imposta speciali oltre a quelli previsti nel quadro di misure generali: qualora fosse stato noto che una tale possibilità poteva presentarsi, il volume degli aiuti autorizzato all'epoca a tale titolo sarebbe stato ridotto in conformità.
- (46) La Spagna critica la Commissione per non avere attirato l'attenzione sulle implicazioni dell'integrazione dei cantieri nella SEPI. Spetta tuttavia allo Stato membro destinatario della decisione garantire che la decisione stessa sia pienamente rispettata. La Commissione non ha considerato necessario o appropriato modificare la decisione iniziale poiché i termini e le condizioni di quest'ultima erano perfettamente chiari. Inoltre, poiché al momento dell'integrazione nella SEPI i cantieri non avevano beneficiato dell'importo totale dei crediti di imposta speciali, la Commissione aveva tutte le ragioni

per supporre che, in seguito a tale operazione e ai conseguenti crediti d'imposta concessi nel quadro delle norme generali di consolidamento fiscale, l'importo massimo approvato dei crediti d'imposta speciali non sarebbe stato necessario. Non appena la Commissione si è resa conto della possibile violazione della decisione (dopo il ricevimento, nel settembre 1998, della relazione di controllo che confermava l'erogazione degli aiuti del luglio 1998, e dei conti finali del 1997 che confermarono i crediti d'imposta concessi nel quadro delle misure generali), ha cominciato accertamenti preliminari che hanno portato all'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato.

- (47) Per quanto riguarda la terza argomentazione principale della Spagna, ossia il metodo di calcolo utilizzato per stimare l'importo degli aiuti necessari sotto forma di crediti d'imposta, la Commissione non contesta il fatto che le stime presentate all'epoca dalle autorità spagnole fossero basate sui risultati netti prima delle imposte. La Commissione ha accettato tali stime come tali, proprio perché gli importi approvati erano dei massimali. In realtà, come spiegato sotto, ai sensi della legislazione tributaria spagnola (inclusa la specifica legge varata per consentire ai cantieri di beneficiare dei crediti d'imposta speciali), la base per determinare i crediti d'imposta spettanti non è costituita dai risultati contabili prima delle imposte, ma dall'ammontare della base imponibile. Tuttavia, il fatto che l'importo stabilito fosse dichiarato come un massimale significava che all'epoca non era necessario esaminare in dettaglio il metodo utilizzato per calcolare i crediti d'imposta. Ciò che importa ai fini del controllo degli aiuti, e in definitiva per determinarne gli effetti sulla concorrenza, è l'ammontare delle perdite effettive che potrebbe essere usato in pratica per ottenere i crediti di imposta.
- (48) In tale contesto va notato che la legge 13/96, che consente ai cantieri di beneficiare di crediti di imposta speciali, prevede che le imprese appartenenti prima del 31 dicembre 1994 a un gruppo operante in un regime fiscale consolidato e quindi aventi il diritto di compensare le perdite con utili realizzati in altre imprese dello stesso gruppo, ma aventi perso in seguito il diritto di avvalersi di tale regime, potessero ricevere contributi pubblici per un ammontare pari a quello di cui avrebbero beneficiato se avessero continuato ad appartenere a un sistema di consolidamento fiscale, conformemente alla legislazione vigente. L'articolo 27 della legge 43/95 del 27 dicembre sulle imposte delle società<sup>(10)</sup> stabilisce chiaramente che gli importi da erogare devono essere calcolati sulla base imponibile, definita dall'articolo 10 della stessa legge come il risultato contabile corretto delle deduzioni permanenti (ossia le voci non ammissibili) e delle deduzioni temporanee (ad esempio accantonamenti per la ristrutturazione non autorizzati al momento dell'insorgere dei costi ma solo al momento degli esborsi effettivi). Emerge chiaramente dai conti certificati dei singoli cantieri che i crediti d'imposta speciali corrispondenti alle perdite del 1995 e del 1996 erano calcolati su questa base e non sui risultati netti prima delle imposte. I conti del 1997 mostrano inoltre chiaramente che i crediti d'imposta concessi conformemente alle norme generali di consolidamento fiscale erano calcolati esattamente sulla stessa base.

<sup>(10)</sup> BOE (Gazzetta ufficiale spagnola) 310 del 28 dicembre 1995, pag. 37072.

- (49) Il calcolo dell'importo degli aiuti presentato dalle autorità spagnole non corrisponde pertanto al risultato imponibile effettivo. Né spiega perché fosse giustificato nel 1998 un qualsiasi pagamento ai sensi della legge 13/96, considerato il credito d'imposta generale per il 1998 legato alla SEPI il quale, conformemente alla legge tributaria spagnola, non corrisponde ai risultati degli ultimi quattro mesi del 1997 (ossia a partire dall'integrazione dei cantieri nella SEPI), ma all'anno intero. Altrettanto dubbia è l'argomentazione delle autorità spagnole, che giustificano gli aiuti adducendo risultati peggiori del previsto. Anche basandosi sui loro stessi dati, i risultati netti prima delle imposte nel 1995 e nel 1996 non erano significativamente differenti da quelli previsti nel progetto. Le perdite nel 1997 (e nel 1998) sono state effettivamente superiori, ma, come indicato sopra (e come confermato nei paragrafi seguenti) tali perdite sono state pienamente coperte dai crediti d'imposta generali.
- (50) La Commissione ha effettuato un'analisi a partire dalla base imponibile risultante dai conti certificati e pubblicati, e ha calcolato l'importo dei crediti d'imposta cui i cantieri avevano diritto nel periodo 1995-1997, sulla base di una tassazione separata per ogni cantiere. Gli importi risultanti sono i seguenti (i pagamenti avvengono generalmente l'anno successivo a quello in cui è sorto il diritto):

(milioni di ESP)

	1995	1996	1997
Risultato contabile prima delle imposte	(99 100)	(103 034)	(41 398)
Deduzioni permanenti	9 239	6 663	6 048
Deduzioni temporanee	42 376	(17 416)	(7 728)
Risultato imponibile	(47 485)	(113 787)	(43 078)
Imposta a credito all'aliquota del 28 %	13 296	31 860	12 062

L'importo totale a credito per i tre anni è pari pertanto a 57,218 miliardi di ESP, di cui 45,156 per l'insieme del 1995 e 1996. Si deve tuttavia tenere conto di alcune deduzioni temporanee anteriori al 1995 per un ammontare di 5,607 miliardi di ESP, il che riduce la somma definitiva per il 1995/96 a 39,549 miliardi di ESP.

- (51) I crediti d'imposta generali e speciali effettivamente versati ammontano a un totale di 70,062 miliardi di ESP, comprendente 58 miliardi di crediti di imposta speciali più il credito di cui sopra per il 1997, versato nel 1998, facente capo a misure generali. Come riconosciuto sopra, tale credito d'imposta generale, che, conformemente alle leggi fiscali spagnole, non corrisponde ai risultati degli ultimi quattro mesi del 1997 (ossia a partire dall'integrazione dei cantieri nella SEPI), ma all'anno intero, non costituisce aiuto. L'unica questione che va pertanto esaminata è se i crediti fiscali dovuti per il 1995 e 1996 fossero coperti da aiuti sotto forma di crediti d'imposta speciali, e, in caso affermativo, in quale misura i 58 miliardi di ESP versati fino al 1998 possano essere giustificati su tale base. Come precedentemente osservato, i pagamenti effettivamente ricevuti sono stati di 39,549 miliardi di ESP nel marzo 1997 e di 18,451 miliardi nel luglio 1998. Il pagamento del 1997 corrisponde esattamente agli importi spettanti per il 1995/96. Ai sensi delle leggi fiscali applicabili, non sembra esservi alcuna giustificazione per le erogazioni del 1998, poiché gli importi spettanti per il 1997 sono stati pienamente coperti da crediti d'imposta nel quadro di misure generali.
- (52) Rimane la possibilità che ai cantieri fossero dovuti interessi in seguito ai pagamenti tardivi dei crediti d'imposta spettanti per il 1995 e 1996. Tale questione è stata menzionata dalle autorità spagnole insieme alla presentazione dei loro dati, ma in senso negativo: la Spagna afferma difatti che non vi è stato alcun versamento d'interessi, poiché la base per determinare i crediti dovuti non erano le norme generali di consolidamento fiscale (che prevedono tale versamento). Come osservato nei considerando precedenti, la Commissione contesta i dati forniti dalla Spagna, e contesta anche l'affermazione secondo la quale i crediti non erano calcolati conformemente alle norme generali di consolidamento fiscale. Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non è in grado di giudicare se i cantieri erano legalmente autorizzati a ricevere tali interessi nel caso in cui i crediti d'imposta fossero stati versati tardivamente. Tuttavia, anche in tal caso, ed anche se fosse ammesso che gli importi spettanti per il 1995/96 sono stati erogati con ritardo (cosa che probabilmente non corrisponde al vero, visto che i dati forniti dalle autorità spagnole prima della decisione della Commissione, corroborati da quelli presentati dai cantieri nell'ambito dei controlli, sembrano suggerire che di fatto ci possa essere stato un pagamento anticipato nel 1996), gli interessi eventualmente dovuti non sarebbero tali da giustificare il pagamento dei 18,451 miliardi di ESP nel 1998.

- (53) Va pertanto concluso che i cantieri hanno ricevuto la totalità dei crediti d'imposta cui avevano diritto, a titolo dei crediti d'imposta speciali versati nel 1997 (corrispondenti ai risultati del 1995/96), e del credito generale versato nel 1998 (corrispondente ai risultati del 1997), nonostante le perdite siano state maggiori del previsto. Il pagamento, nel 1998, dei crediti d'imposta speciali va considerato come una violazione della decisione della Commissione poiché non può essere giustificato a tale titolo. I 18,451 miliardi di ESP sembrano essere stati utilizzati nel complesso per uno scopo diverso, ossia come aiuti al funzionamento per consentire ai cantieri di ridurre ulteriormente le loro perdite. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 90/684/CEE del Consiglio, applicabile durante il periodo in questione, tutti gli aiuti al funzionamento sono soggetti a un massimale comune. In base ai dati a disposizione della Commissione, i cantieri pubblici hanno sempre ricevuto aiuti connessi a contratti fino a concorrenza di tale massimale, il che non lascia spazio ad alcun aiuto supplementare.
- (54) La Commissione conclude pertanto che il pagamento di 18,451 miliardi di ESP nel 1998 eccedeva quanto compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera e) del trattato CE. Poiché non vi è nessun'altra base per una dichiarazione di compatibilità, né una tale base è stata invocata dalla Spagna, l'aiuto risulta incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
- (55) Gli aiuti incompatibili col mercato comune devono essere rimborsati. Con tale disposizione la Commissione intende ripristinare lo status quo ante, annullando gli effetti negativi sulla concorrenza causati dalla concessione di aiuti illegali.
- (56) La Commissione sottolinea che agli importi da restituire saranno applicati interessi calcolati a decorrere dal momento della loro erogazione fino al momento dell'effettiva restituzione. Tale restituzione è effettuata in base alle procedure previste dalla legislazione nazionale. Gli interessi sono calcolati al tasso di riferimento applicabile per il calcolo dell'equivalente sovvenzione dei regimi degli aiuti regionali.

#### VI. CONCLUSIONI

- (57) La Commissione conclude che i cantieri pubblici in Spagna hanno ricevuto un aiuto sotto forma di crediti d'imposta speciali pari a 18,451 miliardi di ESP che non può essere giustificato dal punto di vista legale. Sebbene l'importo globale degli aiuti non sia stato superato, si trattava di un massimale nel cui ambito l'aiuto doveva corrispondere solo alle perdite imponibili ed era autorizzato in base al presupposto che i cantieri non potessero ricevere crediti d'imposta ai sensi del sistema generale spagnolo di consolidamento fiscale. Si trattava di una condizione essenziale per l'approvazione dell'aiuto e di conseguenza per la sua compatibilità col mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera e), del trattato CE.
- (58) Poiché la Commissione è giunta alla conclusione che l'importo di 18,451 miliardi di ESP non è più compatibile con la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera e) del trattato CE ed è pertanto incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, l'importo in oggetto deve essere restituito. Agli importi da restituire saranno applicati interessi calcolati a decorrere dal momento dell'erogazione dell'aiuto fino al momento dell'effettiva restituzione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Gli aiuti di Stato concessi dalla Spagna a favore dei cantieri pubblici spagnoli, pari a un importo di 110 892 743,38 EUR (18,451 miliardi di ESP), sono incompatibili col mercato comune.

#### *Articolo 2*

1. La Spagna adotta tutte le misure necessarie perché gli aiuti di cui all'articolo 1 siano restituiti dai beneficiari.
2. Tale restituzione è effettuata in base alle procedure previste dalla legislazione nazionale. Agli aiuti da restituire si applicano interessi, che decorrono dal momento della loro erogazione fino al momento della restituzione, calcolati al tasso di riferimento applicabile per il calcolo dell'equivalente sovvenzione dei regimi degli aiuti regionali.

*Articolo 3*

La Spagna informa la Commissione delle misure adottate per conformarsi alla presente decisione, entro due mesi dalla sua notifica.

*Articolo 4*

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1999.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1999

## relativa alla misura alla quale la Germania intende dare esecuzione in favore della promozione di prodotti agricoli nel Land Mecklenburg-Vorpommern

[notificata con il numero C(1999) 4227]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2000/132/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato <sup>(1)</sup> gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli,

considerando quanto segue:

## I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 24 dicembre 1997, la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione una misura per la concessione di aiuti a favore della promozione di prodotti agricoli. Ha comunicato informazioni complementari alla Commissione con lettere del 20 maggio 1998, 17 settembre 1998 e 17 febbraio 1999.
- (2) Visto che l'aiuto prevedeva sia aiuti per i prodotti della pesca che per i prodotti agricoli la pratica è stata suddivisa in due. L'aiuto di Stato N 22/A/98 (attualmente C 23/99) riguardava gli aiuti a favore dei prodotti agricoli, mentre l'aiuto di Stato N 22/B/98 riguardava quelli per i prodotti della pesca. L'aiuto di Stato 22/B/98 è stato autorizzato dalla Commissione con lettera SG(98) D/4799 del 15 giugno 1998. La presente decisione riguarda esclusivamente l'aiuto di Stato N 22/A/98 (attualmente C 23/99).
- (3) Con lettera del 3 maggio 1999, la Commissione ha informato la Repubblica federale di Germania in merito alla propria decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti della misura.
- (4) La decisione della Commissione di avviare la procedura è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(2)</sup>. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura.
- (5) Le autorità tedesche hanno presentato le proprie osservazioni con lettera dell'8 settembre 1999. La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati.

## II. DESCRIZIONE

- (6) L'obiettivo della misura è di promuovere l'evoluzione verso l'economia di mercato della produzione agricola nel Mecklenburg-Vorpommern, in Germania. Sono soprattutto le piccole e medie imprese a registrare difficoltà nell'adeguare il proprio processo produttivo e

nell'organizzare le loro attività di commercializzazione. Il Land del Mecklenburg-Vorpommern vuole pertanto agevolare l'avvio di attività di commercializzazione e promuovere, tra gli imprenditori agricoli di questa zona, le capacità all'uopo necessarie.

- (7) La misura prevede il finanziamento di attività promozionali e di provvedimenti intesi a migliorare le possibilità di commercializzazione in generale. I sussidi riguardano in particolare:
  - l'organizzazione di una competizione tra ristoranti dal titolo «Essen und Trinken in M-V»;
  - la messa a punto di strategie promozionali;
  - la partecipazione a fiere e mercati;
  - la creazione di etichette di qualità e di marchi commerciali;
  - la partecipazione a seminari e gruppi di lavoro sulla promozione delle vendite;
  - la ricerca di mercato e le attività promozionali;
  - le attività a sostegno delle vendite (pubblicità);
  - la creazione e la gestione di un marchio regionale;
  - l'utilizzazione di opuscoli e pieghevoli.
- (8) La misura prevede contributi a favore di associazioni di produttori, imprese che operano nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, organizzazioni per l'assistenza alla promozione delle vendite e associazioni agricole. Secondo il testo originariamente notificato, i beneficiari dei contributi devono avere sede nel Mecklenburg-Vorpommern. L'aiuto è concesso sotto forma di sovvenzioni dirette e il rimborso riguarda il 50 % massimo delle spese ammissibili (il 60 % se il beneficiario è una piccola o media impresa). L'importo massimo delle sovvenzioni concesse è però pari a 150 000 DEM. La misura sarà applicabile nel periodo 1999-2002.
- (9) L'aiuto consiste in diverse misure che possono essere suddivise in aiuti «soft» e aiuti alla promozione. Nella decisione con cui ha avviato la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, la Commissione ha dichiarato di non avere alcuna obiezione nei confronti di quella parte della misura che riguardava gli aiuti «soft». Si tratta dell'organizzazione della competizione tra ristoranti, la partecipazione a fiere commerciali e mercati, la partecipazione a seminari sulla promozione delle vendite, la messa a punto di strategie promozionali, la creazione di etichette di qualità e marchi commerciali e la ricerca di mercato.

<sup>(1)</sup> GU C 213 del 24.7.1999, pag. 19.

<sup>(2)</sup> cfr. la nota 1.

(10) Gli aiuti alla promozione debbono conformarsi alla comunicazione della Commissione relativa alla partecipazione dello Stato ad azioni di promozione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca <sup>(1)</sup> e, se l'azione di promozione è effettuata ricorrendo alla pubblicità, alla regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e taluni prodotti non compresi nell'allegato II del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca <sup>(2)</sup>.

(11) Una delle condizioni principali per beneficiare degli aiuti alla promozione è la conformità all'articolo 28 del trattato. Conformemente al punto 2.3.1 dell'allegato della suddetta comunicazione della Commissione del 1986, vi è il rischio di infrazione dell'articolo 28 se «... viene posta un'enfasi eccessiva sull'origine nazionale del prodotto... in... campagne promozionali... Il paese produttore può essere identificato con parole o con simboli a condizione che venga mantenuto un ragionevole equilibrio tra il riferimento alle qualità e varietà del prodotto e quello alla sua origine nazionale. Il riferimento all'origine nazionale dovrebbe essere secondario rispetto al messaggio principale trasmesso ai consumatori e non costituire il motivo principale per il quale i consumatori sono invitati ad acquistare il prodotto.»

(12) In decisioni precedenti <sup>(3)</sup> la Commissione ha ritenuto che la misura fosse conforme all'articolo 28 del trattato. Essa ha però riesaminato il materiale inviato dalle autorità tedesche a titolo di esempio. L'esempio consiste in un'immagine di prodotti agricoli, un testo di poche righe e due indicazioni «Mecklenburg-Vorpommern». Il testo recita «Hier schmeckt's» (Qui il gusto è garantito), «Bei uns kommt alles frisch auf den Tisch» (Da noi è tutto fresco), con l'indicazione che un buon terreno e un clima temperato sono le migliori condizioni per un buon raccolto di ortofruttili e patate. Il messaggio sembra consistere essenzialmente nell'indicazione che i prodotti provengono dal Mecklenburg-Vorpommern. La Commissione dubita pertanto che vi sia un ragionevole equilibrio tra il riferimento alla qualità e varietà e il riferimento all'origine nazionale.

(13) La misura prevede inoltre l'erogazione di aiuti soltanto alle imprese con sede legale nel Mecklenburg-Vorpommern. Ai sensi dell'articolo 43 del trattato è vietata qualsiasi restrizione della libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro. Tale divieto si applica anche alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali e filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.

Come la Corte ha ribadito in varie occasioni <sup>(4)</sup> il suddetto divieto non riguarda unicamente le norme specifiche relative all'esercizio delle attività professionali

ma anche quelle relative ai vari dispositivi di carattere generale utili all'esercizio di dette attività. La Commissione pertanto dubita che la misura considerata sia conforme agli articoli 43 e 48 del trattato.

### III. OSSERVAZIONI DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

(14) Nella lettera dell'8 settembre 1998, le autorità tedesche hanno dichiarato che il materiale promozionale presentato assieme alla notifica non sarà sovvenzionato nell'ambito delle misure e che verranno concepite nuove strategie promozionali per rendere operativa questa parte del provvedimento. Le modalità e le condizioni per queste attività promozionali, quali sono indicate nella comunicazione della Commissione sulle linee direttrici per la partecipazione degli Stati membri ad azioni di promozione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca e nella regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e taluni prodotti non compresi nell'allegato II del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca, saranno rispettati. Verrà presentata alla Commissione una relazione annuale sulle modalità operative della misura.

(15) Le autorità tedesche hanno inoltre indicato di aver eliminato la condizione relativa alla sede legale nel Mecklenburg-Vorpommern per poter beneficiare dei contributi previsti dalla misura.

(16) Le autorità tedesche hanno infine comunicato che il bilancio a disposizione dell'intero provvedimento (aiuti di Stato N 22/A/98 e N 22/B/98) è stato aumentato a 750 000 DEM all'anno; di questi, 230 000 DEM verranno destinati annualmente a misure relative alla pesca, in quanto tale importo era già stato approvato per la pesca dalla Commissione con la decisione relativa all'aiuto N 22/B/98, lettera SG(98) D/4799.

### IV. VALUTAZIONE DELLA MISURA

(17) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato sono incompatibili col mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(18) La misura concede aiuti per la promozione di prodotti agricoli mediante risorse statali a beneficio di un ristretto gruppo di beneficiari che operano nel settore della commercializzazione e della trasformazione di prodotti oggetto di scambi all'interno della Comunità. Questa misura riguarda pertanto chiaramente un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Le autorità tedesche non hanno contestato tale elemento.

<sup>(1)</sup> GU C 272 del 28.10.1986.

<sup>(2)</sup> GU C 302 del 12.11.1987.

<sup>(3)</sup> Cfr. NN 27/97, direttiva sulla promozione e N 22/B/98, Promozione dei prodotti della pesca nel Mecklenburg-Vorpommern.

<sup>(4)</sup> Cfr. causa 305/87, Commissione contro Repubblica ellenica, raccolta della giurisprudenza 1989, pag. 1461.

**Articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato**

- (19) Gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche vengono considerati dalla Commissione compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato purché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

**Aiuti «soft»**

- (20) Come indicato nella descrizione della misura, la Commissione non ha alcuna obiezione nei confronti delle misure che possono essere considerate aiuti «soft». Il motivo per cui non poteva approvare questa parte del provvedimento erano le obiezioni relative ai criteri di ammissibilità, in particolare la condizione di avere sede legale nel Mecklenburg-Vorpommern. Considerando che le autorità tedesche hanno ritirato tale condizione, la Commissione non ha obiezioni alla concessione di questo aiuto, che risulta conforme alle condizioni della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

**Aiuti per attività promozionali e pubblicità**

- (21) La creazione e la gestione di un'etichetta regionale è stata valutata come un'attività promozionale alla quale si applicano la comunicazione della Commissione relativa alla partecipazione degli Stati membri ad azioni di promozione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca e, dato che l'attività promozionale si avvale anche della pubblicità, la regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità di prodotti agricoli e taluni prodotti non compresi nell'allegato II del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca.
- (22) Le suddette comunicazione e regolamentazione si applicano anche quando si tratta di esaminare le attività promozionali, le attività di sostegno alla vendita e il ricorso ad opuscoli e pieghevoli.
- (23) Entrambe la comunicazione e la regolamentazione sottolineano che gli aiuti per attività promozionali non possono essere considerati compatibili con il mercato comune qualora il materiale promozionale non sia conforme all'articolo 28 del trattato. La regolamentazione vieta inoltre la pubblicità per particolari aziende e pone la condizione che tale pubblicità debba riguardare almeno una delle seguenti categorie:
- prodotti agricoli in eccedenza;
  - nuovi prodotti o prodotti di sostituzione non ancora eccedentari;
  - lo sviluppo di certe regioni;
  - lo sviluppo di piccole e medie aziende;
  - la pubblicità di prodotti di qualità elevata e di alimenti particolarmente sani.

L'aliquota dell'aiuto concesso nell'ambito della suddetta regolamentazione non deve infine superare il 50 % delle spese ammissibili.

- (24) La Commissione ha avviato la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato poiché nutriva dubbi sulla conformità del materiale promozionale presentato con l'articolo 28 del trattato. Nella lettera dell'8 settembre 1999 le autorità tedesche hanno però comunicato che il materiale promozionale presentato assieme alla notifica non avrebbe beneficiato della misura e che sarebbero state ideate nuove strategie promozionali per rendere operativa questa parte del provvedimento. Verranno pertanto rispettate le norme e le condizioni per queste attività promozionali previste dalla comunicazione della Commissione relativa alla partecipazione degli Stati membri ad azioni di promozione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca e dalla regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell'allegato II del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca. Verrà trasmessa annualmente alla Commissione una relazione che illustrerà in che modo il provvedimento è stato reso operativo. La Commissione ritiene pertanto che la misura sia attualmente compatibile con l'articolo 28 del trattato.
- (25) Le autorità tedesche hanno fornito assicurazioni che non verrà corrisposto alcun aiuto per la pubblicità di una singola azienda.
- (26) La suddetta regolamentazione stabilisce che le misure di pubblicità sovvenzionate debbono riguardare almeno una delle seguenti categorie:
- prodotti agricoli eccedentari;
  - nuovi prodotti o prodotti di sostituzione non ancora eccedentari;
  - lo sviluppo di certe regioni;
  - lo sviluppo di piccole e medie imprese;
  - la pubblicità di prodotti pregiati o di prodotti alimentari particolarmente sani.
- L'obiettivo della misura è lo sviluppo del settore agricolo nel Mecklenburg-Vorpommern ed i beneficiari sono, per la maggior parte, piccole e medie imprese. Il provvedimento mira a promuovere la vendita di prodotti agricoli, numerosi dei quali sono eccedentari. La Commissione ritiene pertanto che la suddetta condizione sia soddisfatta.
- (27) La regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità di prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell'allegato II del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca, prevede che i beneficiari dell'aiuto a favore di misure pubblicitarie contribuiscano ai costi per almeno il 50 %. Il punto 4.3 della regolamentazione prevede tuttavia la possibilità di aumentare la summenzionata aliquota massima di aiuto diretto (del 50 %), in particolare nel caso di prodotti di piccole e medie aziende.
- (28) Il progetto notificato concede un aiuto massimo del 50 %, fatta eccezione per gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese (PMI), che possono beneficiare del 60 % delle spese ammissibili.

- (29) L'aliquota dell'aiuto di base è conforme alla regolamentazione succitata. In casi analoghi la Commissione ha autorizzato aiuti per la pubblicità a favore delle PMI con una percentuale di aiuto del 60 % o addirittura del 75 % (N 703/95, N 624/95 e NN 27/97). La Commissione ritiene pertanto soddisfatta tale condizione.

#### **Conformità agli articoli 43 e 48**

- (30) Come indicato in precedenza, la Commissione ha avviato la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in quanto riteneva che la condizione di aver sede nel Mecklenburg-Vorpommern per poter usufruire degli aiuti fosse in violazione degli articoli 43 e 48 del trattato.
- (31) Nella lettera dell'8 settembre 1999 le autorità tedesche hanno annunciato di aver abolito la condizione della sede legale nel Mecklenburg-Vorpommern per poter beneficiare della misura. La Commissione ritiene pertanto che il provvedimento sia conforme agli articoli 43 e 48 del trattato.

#### **Aumento degli stanziamenti**

- (32) Sempre nella lettera dell'8 settembre 1999 le autorità tedesche hanno annunciato l'intenzione di aumentare da 230 000 DEM a 750 000 DEM all'anno gli stanziamenti previsti per il provvedimento in questione.
- (33) L'incremento degli stanziamenti non modifica tuttavia la valutazione della Commissione, in quanto l'aliquota dell'aiuto rimane invariata.

#### **V. CONCLUSIONI**

- (34) In seguito alle modifiche apportate dalle autorità tedesche alla misura la Commissione ritiene che questa sia conforme alla prassi della Commissione in materia di aiuti «soft» ovvero conforme alla comunicazione della Commissione relativa alla partecipazione dello Stato ad azioni di promozione dei prodotti agricoli e dei prodotti

della pesca e alla regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità di prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell'allegato II del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca.

- (35) La Commissione ritiene pertanto che il progetto notificato costituisca una misura in grado di agevolare lo sviluppo di determinate attività economiche e che non influisca sulle condizioni di scambio in misura contraria all'interesse comune, secondo quanto dispone l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La misura alla quale la Repubblica federale di Germania intende dare esecuzione per la promozione di prodotti agricoli, alimentari, silvicoli e della pesca — Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen des Landes zur Förderung des Absatzes und zur Verbesserung der Marktposition land-, ernährungs-, forst-, und fischwirtschaftliche Erzeugnisse, inizialmente notificata con lettera del 24 dicembre 1997 — è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

L'esecuzione di detta misura è di conseguenza autorizzata.

#### *Articolo 2*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (CE) n. 238/2000 della Commissione, del 28 gennaio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 24 del 29 gennaio 2000)*

Pagina 52, allegato, tabella «Imputazione», titolo della terza colonna:

*anziché:* «Importo attribuito»,

*leggi:* «Importo richiesto».

---

**Rettifica della direttiva 1999/38/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola agli agenti mutageni**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 138 del 1° giugno 1999)*

Pagina 68, articolo 1, punto 3:

*anziché:* «[...] all'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo e secondo trattino, [...] all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 16, paragrafo 1 e all'articolo 17, paragrafo 2, [...]»,

*leggi:* «[...] all'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo e secondo comma, [...] all'articolo 14, paragrafi 3 e 8, all'articolo 16, paragrafo 1 e all'articolo 17, paragrafo 2 e all'allegato II, punto 1 [...]».

---